

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, lì 26 gennaio 1984

Prot. N. 427/31

Atti Consiglio N. 367/A

All'Ill.mo Signor Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E

OGGETTO: Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Modifica agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale "Modifica all'art. 1 della L.R. 27.10.1981, n. 55, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri Regionali", approvata con delibera consiliare N. 578 del 22.12.1983".

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il testo della p.d.l. in oggetto, unitamente alla relazione, esaminato ed approvato all'unanimità da questa Commissione nella seduta del 25 u. s.

Relatore in aula sarà l'ing. Emanuele Capozza.

Distinti saluti.

di orla
IL PRESIDENTE
(Ing. Emanuele Capozza)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

in analogia a quanto previsto per i membri del Parlamento Nazionale ai componenti del Consiglio Regionale é corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Bari, una diaria mensile commisurata a quella dei parlamentari.

Pertanto é stato disposto dall'Ufficio di Presidenza di codesto Consiglio una proposta di legge avente per oggetto "Modifica agli articoli 1 e 2 della Legge Regionale "Modifica all'art.1 della L.R. 27.10.1981,n.55, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri Regionali", approvata con delibera consiliare N.578 del 22.12.1983", che é stata esaminata da questa Commissione in data 25 gennaio u.s..

In tale seduta é stato espresso parere favorevole all'unanimità al testo di legge in esame e che si sottopone ora all'approvazione di codesto Consesso.

Emanuele Capozza

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

"MODIFICA AGLI ARTT.1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE "MODIFICA ALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 27.10.1981 N.55, RECANTE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI", APPROVATA CON DELIBERA CONSILIARE N. 578 DEL 22.12.1983".

Articolo Unico

1. All'art.1 della legge regionale approvata con delibera consiliare N.578 del 22.12.1983 é soppresso quanto segue: "In L.600.000= mensili a decorrere dall'1.1.1982 ed".
2. All'art.2 della legge regionale approvata con delibera consiliare n.578 del 22.12.1983 é soppresso quanto segue: "in L i r e 33.300.000= per il 1982 ed".